

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

PRIMA RELAZIONE BIENNALE SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE SIEG 2014

PERIODO DI RIFERIMENTO: 31/01/2012 - 31/12/ 2013

**Ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 e del punto 62 della Comunicazione
2012/C 8/03 del 24 dicembre 2011**

INTRODUZIONE

In attuazione del nuovo pacchetto di regole sugli aiuti di Stato nei Servizi di Interesse Economico Generale (di seguito SIEG), si forniscono i dati relativi alle compensazioni esentate da previa notifica alla CE, di cui all'articolo 2 della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG. Si indicano, altresì, i dati relativi alle compensazioni soggette a previa notifica alla Commissione europea (CE), ai sensi del punto 7 della Comunicazione 2012/C 8/03 del 24 dicembre 2011, relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

Il presente documento rappresenta la prima Relazione biennale, di cui all'articolo 9 della Decisione 2012/21/UE e al punto 62 della Comunicazione 2012/C 8/03 e si riferisce, come ricordato dalla Commissione europea con la nota prot. HT 2807/040397 del 10 aprile 2014, al periodo 31 gennaio 2012 - 31 dicembre 2013.

Il Dipartimento per le politiche europee (di qui in poi DPE), ai fini della predisposizione della presente Relazione, nell'ambito dell'attività di coordinamento generale ed ai sensi dell'art. 47 dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, ha evidenziato la necessità che le Amministrazioni pubbliche, sia centrali che territoriali, effettuassero analisi ed approfondimenti per verificare le ricadute delle nuove norme nei diversi settori di loro competenza potenzialmente soggetti alle norme sui SIEG.

Conseguentemente le medesime Amministrazioni, in relazione ai servizi attuati negli ambiti di propria competenza, hanno comunicato le informazioni e i dati relativi alle compensazioni nella misura in cui hanno ritenuto ricorrere i presupposti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato.

Pertanto, la presente Relazione è frutto dei contributi forniti dalle Amministrazioni coinvolte in materia.

La Relazione è composta da quattro capitoli che riguardano i settori considerati SIEG dalle Amministrazioni di competenza. Nell'ambito di ciascun settore sono descritte:

- le compensazioni esentate da previa notifica alla CE, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2012/21/UE;
- le compensazioni soggette a notifica alla CE, di cui al punto 7 della comunicazione 2012/C 8/03 relativa alle compensazioni soggette a previa notifica.

Il capitolo I "EDILIZIA SOCIALE", di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, dà

conto dei servizi concernenti l'edilizia sociale, l'edilizia sovvenzionata, l'edilizia agevolata e l'edilizia privata sociale.

Si tratta di SIEG che si riferiscono agli incarichi di fornitura di edilizia sociale diretta a rendere disponibili alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate o a persone che appartengono a gruppi sociali caratterizzati da condizioni particolarmente sfavorite e che non sono in grado di trovare un alloggio idoneo a condizioni di mercato, in ragione del proprio reddito e/o della propria condizione.

Lo Stato, nell'assetto istituzionale delle competenze in materia di edilizia residenziale, è esclusivamente soggetto finanziatore: esso ripartisce tra le Regioni le risorse che si rendono disponibili per il settore programmando interventi che vengono poi attuati in sede locale.

Le Regioni, invece, con proprie leggi disciplinano le forme tipiche di incarico integrate, se previsto, con deliberazioni di consiglio o di giunta regionali.

Nel periodo considerato dalla presente Relazione (31 gennaio 2012 - 31 dicembre 2013) non sono stati conferiti incarichi diretti da parte dello Stato.

Gli importi trasferiti dallo Stato alle Regioni e gli impieghi delle stesse nei confronti degli operatori, secondo le linee di intervento del Piano Nazionale di edilizia abitativa sono i seguenti:

Importi complessivi concessi nel 2012 421.192.120,44 euro;

Importi complessivi concessi nel 2013 177.575.301,27 euro.

Per la migliore comprensione dei meccanismi del Piano, si rinvia all'apposite Tabelle 1 e 2 allegate al capitolo I.

Riguardo alle difficoltà riscontrate nell'applicazione della decisione e della disciplina in materia di SIEG, l'Amministrazione di settore ha evidenziato come, nell'attuale congiuntura economica, pervenire ad individuare margini di utile ragionevole eccessivamente bassi potrebbe disincentivare la partecipazione dei capitali privati proprio in un momento di scarsa disponibilità di risorse pubbliche dedicate.

In considerazione della complessità dell'argomento e della corretta definizione dell'utile ragionevole nel settore in riferimento, che presenta peculiarità del tutto proprie anche per la sua esposizione ai più delicati aspetti sociali della funzione abitativa, sarebbe utile avviare un'analisi dei livelli di rischio degli investimenti nei Paesi europei nel settore dell'edilizia sociale a cura della CE.

Il capitolo II "COLLEGAMENTI MARITTIMI VERSO LE ISOLE", a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

I SIEG si riferiscono agli oneri di servizio pubblico (di seguito indicati OSP) assunti dalle imprese che hanno acquisito il controllo dei rami di azienda preposti all'erogazione del servizio pubblico di collegamento marittimo delle due società incaricate del servizio pubblico, in esito alla finalizzazione dei relativi processi competitivi di privatizzazione propedeutici alla liberalizzazione.

La missione pubblica definita dalle Autorità italiane riguarda le rotte di cabotaggio insulare che collegano l'Italia continentale con i porti delle isole. Tali rotte mirano a garantire, in termini di regolarità e frequenza, un servizio soddisfacente per lo sviluppo economico delle isole e al contempo soddisfano le essenziali esigenze di mobilità delle comunità isolate, assicurando l'effettività del diritto costituzionalmente garantito alla continuità territoriale, che il mercato autonomamente non è in grado di mantenere.

Nel periodo considerato dalla presente Relazione l'importo degli aiuti concessi complessivamente dalla Amministrazione statale è pari a 72, 8 milioni di euro annui per un beneficiario e 55, 6 milioni annui di euro per l'altro beneficiario.

Capitolo III "COLLEGAMENTI AEREI E AEROPORTI" di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, si riferiscono ai servizi di collegamento aereo verso le isole, ai SIEG gestiti dagli aeroporti ed agli aiuti concessi per le rotte aeree soggetti a notifica.

I SIEG in regime di OSP sono quelli:

- effettuati da e verso isole con traffico annuale medio non superiore a 300.000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello in cui è stato affidato il SIEG; i territori in questione sono spesso regioni periferiche o in via di sviluppo;
- effettuati da e per aeroporti che ugualmente servono regioni periferiche o in via di sviluppo, nonché isole con un traffico passeggeri superiore al limite di cui sopra.

In particolare, questi servizi sono relativi a rotte a bassa densità di traffico, ma considerate essenziali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni in questione. In questi casi, come previsto dalla normativa settoriale dell'Unione europea (art. 16 del regolamento CE n.1008/2008), qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, è possibile imporre OSP.

La misura di tali OSP è esclusivamente quella necessaria a garantire che sulle predette rotte siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero [conto unicamente del loro interesse commerciale](#).

I servizi aerei di linea costituenti SIEG sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'imposizione OSP, che avviene sempre con decreto ministeriale ha, pertanto, lo scopo di garantire la continuità territoriale delle aree geografiche [interessate con il resto del territorio nazionale](#).

[...]

L'amministrazione competente per il settore, per quanto riguarda i SIEG gestiti dagli aeroporti, non ha aiuti da segnalare.

Per quanto riguarda, invece, gli aiuti concessi per i servizi aerei di linea soggetti a notifica in base alla Disciplina 2012/C8/03, l'importo complessivo ammonta a € 31.235.839,05 IVA compresa (compensazione su base annua). Per il periodo soggetto a rilevazione la quota parte è € 6.242.698,00.

Le difficoltà incontrate nell'applicazione della decisione e disciplina in materia di SIEG hanno riguardato l'armonizzazione della tempistica degli atti procedurali scandita dal Regolamento (CE) n.1008/2008 con quella relativa all'obbligo di notifica prescritta dalla Disciplina 2012/C 8/03, sia per la fase di prima applicazione di nuovi OSP, sia per i casi in cui si debba applicare l'art. 16, par. 12, del Regolamento (CE) n.1008/2008.

II capitolo IV "SETTORE POSTE", di competenza del Ministero dello sviluppo economico, riguarda i servizi relativi al settore postale considerati SIEG riferiti al servizio postale universale e alla consegna di invii elettorali dei candidati a tariffa ridotta, disciplinato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261.

Nel periodo di interesse non vi sono state erogazioni per OSP.

La relazione comprende, infine, una **sezione dedicata al Servizio Sanitario Nazionale (ssN)** e gli ospedali, a cura del competente Ministero della salute.

Il predetto settore è finalizzato a realizzare gli obiettivi previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i principi fondamentali dell'universalità, dell'uguaglianza e dell'equità di accesso alle prestazioni e in attuazione dell'art. 32 della Costituzione.

Esso, pertanto, deve essere considerato un sistema basato sul principio di solidarietà e, quindi, avente natura non economica.

CAPITOLO I - EDILIZIA SOCIALE

(decisione 2012/21/UE articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

1. DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE SUI SIEG E IMPORTO CONCESSO

Descrizione chiara ed esaustiva dell'organizzazione dei rispettivi servizi nel Suo paese	
<p>Spiegare i tipi di servizi relativi al settore interessato che sono considerati SIEG nel suo paese. Elencare i contenuti dei servizi affidati come SIEG nel modo più chiaro possibile.</p>	<p>I SIEG considerati si riferiscono agli incarichi di fornitura di edilizia sociale diretta a rendere disponibili alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate o a persone che appartengono a gruppi sociali caratterizzati da condizioni particolarmente svantaggiate e che non sono in grado di trovare un alloggio idoneo a condizioni di mercato, in ragione del proprio reddito e/o della propria condizione. L'alloggio sociale è definito dall'articolo 1 comma 2 del D.M del 22 aprile 2008, quale "unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente finalizzate, per l'interesse generale e la salvaguardia della coesione sociale, a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'Alloggio Sociale si configura come "elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie".</p> <p>Con l'art. 10 comma 3 del decreto-legge n. 47/14 convertito in legge n.80/14 è stata introdotta una nuova definizione di alloggio sociale.</p> <p>Ruolo dello stato</p> <p>Lo Stato nell'assetto istituzionale delle competenze in materia di edilizia residenziale è esclusivamente soggetto finanziatore: esso ripartisce tra le Regioni le risorse che si rendono disponibili per il settore, attivando programmi che vengono poi attuati in sede locale.</p>

	<p>Allo Stato compete anche la fissazione dei principi generali ai quali debbono conformarsi i criteri di assegnazione per assicurare l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e i livelli minimi delle prestazioni sociali.</p> <p>Sulla base di una normativa del 1991 (legge 203/1991) lo Stato giunge alla sottoscrizione di alcune convenzioni con soggetti attuatori privati, che operano in regime di concessione di servizi, che attuano programmi al cui interno ricadono anche interventi di edilizia sovvenzionata destinata ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata in talune aree del paese. Tali programmi comprendono, altresì, interventi di edilizia agevolata comunque destinata alle finalità sopraindicate.</p>
<p>Indicare le forme (tipiche) di incarico. Se in determinati settori si utilizzano modelli standard per l'affidamento degli incarichi, si prega di allegarli.</p>	<p>Gli strumenti attuativi dell'edilizia sociale sono riconducibili alle seguenti forme:</p> <p>Edilizia sovvenzionata: a seguito della riforma completatasi nell'anno 2000 l'edilizia in riferimento è realizzata dalle Regioni che incaricano, di norma, i Comuni, ovvero altri enti pubblici, compresi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari (attualmente denominate ALER, ATER, Aziende Casa, ATC, ecc). Tali alloggi sono realizzati con mezzi finanziari esclusivamente o prevalentemente pubblici; gli enti competenti devono tendenzialmente assicurare un equilibrio finanziario della gestione attraverso la riscossione di canoni. Detti canoni sono determinati dalle Regioni, di norma con legge variano da una fascia di indigenza di 20 euro fino in genere ad un massimo di 130 euro.</p> <p>Edilizia agevolata/convenzionata: è realizzata da privati (cooperative edilizie, imprese di costruzione o promotori immobiliari) con il concorso di finanziamenti pubblici (contributi in conto capitale o in conto interesse su mutui a tasso agevolato; cessione di area pubblica; trasformazione urbanistica dell'area vincolata alla destinazione edilizia). L'edilizia agevolata è destinata a fornire alloggi a categorie sociali a reddito medio-basso, sia in locazione che in proprietà a canoni o prezzi di vendita inferiori al mercato. Sia nell'uno che nell'altro caso i valori economici cui attenersi sono stabiliti nella convenzione che disciplina l'assegnazione del beneficio. I soggetti cui sono attribuiti i contributi vengono individuati con procedura ad evidenza pubblica e, in talune zone, possono concorrere per ottenere tali finanziamenti e partecipare ai programmi anche gli operatori pubblici dell'edilizia sovvenzionata.</p> <p>Edilizia privata sociale (EPS): sono eli alloggi realizzati dal sistema dei Fondi immobiliari (SIF) promosso dal Fondo</p>

	<p>nazionale FIA di CDPI Sgr ai sensi del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con DPCM 16.07.2009. Tali alloggi sono destinati alla locazione o al riscatto per quelle fasce intermedie che non hanno i requisiti per accedere al sistema dell'edilizia residenziale pubblica tradizionale e al contempo non hanno le possibilità di rivolgersi al libero mercato. Il canone di locazione è inferiore a quello "concordato" che viene definito sulla base di accordi locali tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari.</p> <p><u>Edilizia a canone "concordato": sono gli alloggi di proprietà</u> privata che vengono destinati a incrementare l'offerta alloggiativa in locazione con la stipula di un contratto tipo definito da una Convenzione nazionale, il cui canone è quantificato sulla base degli accordi locali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari. I proprietari degli alloggi locati con tale tipo di contratto godono di specifici benefici fiscali (detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e adeguamento, riduzione dell'aliquota della cedolare secca, riduzione dell'IMU) e possono sottoscrivere un contratto di locazione con una durata inferiore (3 anni più 2 di rinnovo) rispetto a quella del "libero mercato" (4 anni più altri 4 di rinnovo).</p> <p>Forme (tipiche) di incarico Le leggi regionali disciplinano le forme tipiche di incarico, integrate, se previsto, con deliberazioni di consiglio o di giunta regionali. Gli incarichi vengono assegnati, di norma, con decreti/determinazioni dirigenziali, previa pubblicazione di un bando regionale approvato con deliberazione di giunta o determinazione dirigenziale. All'incarico è associata una convenzione che regola le caratteristiche esecutive, gli oneri e gli obblighi, le modalità di determinazione dei canoni, la durata e le modalità di esplicazione del servizio (manutenzione, portierato, accompagnamento sociale, ecc.).</p>
<p>Indicare la durata (tipica) degli incarichi e la variazione (<i>range</i>) delle durate degli incarichi. Indicare inoltre la percentuale degli incarichi di durata superiore a 10 anni.</p>	<p>Durata (tipica) degli incarichi La durata degli incarichi per la realizzazione di programmi di intervento di edilizia residenziale consistenti in prestazioni Sieg varia da un minimo di 8 anni ad un massimo di 25 o 30 anni (locazione permanente), come anche confermato dalla ricognizione effettuata delle Regioni in occasione della presente Relazione. Gli incarichi di durata superiore a 10 anni rappresentano, generalmente, per ciascuna Regione almeno il 70% degli incarichi conferiti, tranne che per le regioni Lazio ed Umbria. Si riportano, di seguito, i dati forniti delle Regioni</p>

	<p>in ordine alla percentuale del totale degli incarichi con durata superiore a 10 anni:</p> <p>Abruzzo 92 Basilicata 100 Calabria NP Campania 95 Emilia Romagna 70 Friuli V.G. 100 Lazio 30 Liguria 100 Lombardia 90 Marche 100 Molise 90 Piemonte 94 Puglia 70 Sardegna 99 Sicilia 90 Toscana 100 Umbria 0 Valle d'Aosta 100 Veneto 100 P.A.Bolzano NP P.A.Trento 100</p> <p>Nel periodo considerato dalla presente Relazione non sono stati conferiti incarichi diretti da parte dello Stato.</p>
<p>Indicare se alle imprese vengono (tipicamente) conferiti diritti esclusivi o speciali.</p>	<p>Indicare se alle imprese vengono (tipicamente) conferiti diritti esclusivi o speciali</p> <p>Gli incarichi per l'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata sono conferiti nella generalità delle leggi regionali ad enti pubblici (comuni ed ex IACP) nella forma assimilabile all'affidamento "in house", comunque disciplinata con atto formalizzato e secondo requisiti di gestione economica .</p>
<p>Spiegare il funzionamento del (tipico) meccanismo di compensazione relativo ai rispettivi servizi, compreso lo strumento di aiuto (sovvenzione diretta, garanzia, ecc.) utilizzato e indicare se viene impiegata una metodologia basata sull'attribuzione dei costi o la metodologia del costo evitato netto.</p>	<p>Funzionamento del meccanismo di compensazione Le modalità di calcolo del finanziamento pubblico sono determinate in base: alle caratteristiche ed alla superficie complessiva dell'intervento edilizio, soggetto ai limiti stabiliti da ciascuna regione riferiti ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ai massimali di costo per mq; · a limiti massimi di superficie per alloggio; <p>alla tipologia del contratto di locazione previsto per l'alloggio, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> · locazione con patto di futura vendita; · locazione temporanea; · canone moderato o concordato; · canone sociale;

- alle limitazioni sui canoni:

I canoni dell'edilizia sovvenzionata sono stabiliti dalle regioni e muovono da una fascia di povertà con canoni minimi di 20-50 euro e con una graduazione che comunque, salvo eccezioni, non supera il canone di 130 euro mensili. I canoni dell'edilizia convenzionata sono stabiliti dai comuni con apposite convenzioni con il soggetto attuatore ed il comune stesso vigila sul rispetto delle convenzioni. Viene assunto a riferimento una quota del costo di costruzione e delle altre spese (acquisizione delle aree, spese tecniche, ecc.). Il Piano economico finanziario per la realizzazione degli interventi deve specificare il beneficio pubblico assegnato all'operatore di cui si tiene conto per determinare i costi effettivamente sostenuti e le relative e conseguenti agevolazioni da applicare nei confronti dell'utente finale dell'alloggio (locatario o acquirente); I canoni dell'edilizia agevolata sono stabiliti dai comuni con riferimento al prezzo di cessione individuato nelle apposite convenzioni con i soggetti attuatori.

Con l'articolo 6 del decreto-legge 47/2014 convertito in legge n.80/2014, i soggetti che realizzano nuove costruzioni o interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricati preesistenti, destinati ad alloggio sociale, fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, godono dei seguenti benefici fiscali: a) i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi; b) detti redditi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento.

La legge ha previsto che la concreta operatività di tali benefici sia soggetta all'autorizzazione della CE ai sensi dell'art. 108 par. 3 del Trattato.

Pur se non afferente direttamente al meccanismo di compensazione, è utile evidenziare che è stato di recente ripreso e potenziato anche lo strumento del Fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (legge 431/1998) destinato a chi è in possesso di redditi molto bassi e con la recente legge n. 80/2014 il Parlamento ha anche incentivato la creazione di agenzie locali per l'affitto per assistere gli inquilini morosi nel passaggio da una casa ad un'altra casa. Tale misura non incide sulla compensazione perché è devoluta direttamente a beneficio dell'inquilino. Ulteriore strumento di sostegno al reddito è il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito dal decreto-legge 102/2013 convertito con legge 124/2013.

Spiegare le modalità

Modalità tipiche utilizzate per evitare

<p>(tipiche) utilizzate per evitare sovracompensazioni e le modalità per la loro eventuale restituzione.</p>	<p>sovracompensazioni e le modalità per la loro eventuale restituzione.</p> <p>Il settore è in evoluzione. In tutte le regioni si procede con percentuali standardizzate con riguardo ai costi di costruzione e alla durata dei relativi incarichi, e il calcolo dei costi effettivi di costruzione associato ad altre tecniche specifiche viene ritenuto strumento che garantisce di evitare sovracompensazioni. Tuttavia è stata ravvisata la necessità di disporre di elementi più puntuali di controllo delle compensazioni e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni, in modo da poter compiutamente promuovere possibili contestazioni all'operatore e recuperare possibili sovracompensazioni. Sono state fatte quindi numerose sperimentazioni applicative di due metodologie di verifica dei costi. Si cita a titolo esemplificativo lo schema di convenzione per l'attuazione in Lombardia del Piano nazionale di edilizia abitativa che disciplina gli obblighi di servizio di interesse economico generale e prevede la restituzione dell'eventuale sovracompensazione (assistita da fideiussione) con i relativi interessi dalla data di accertamento della sovracompensazione alla data della effettiva restituzione. (allegato I, capitolo 1)</p> <p>Nel corso del primo biennio di applicazione della decisione 2012/21/UE, le Regioni e Province autonome e lo Stato hanno pertanto lavorato per condividere un modello di linee guida per la verifica ed il controllo delle compensazioni, quale strumento finalizzato ad evitare le sovracompensazioni. Tale modello è costituito da uno schema standardizzato di piano finanziario nel quale sono anche considerati i possibili benefici fiscali e finanziari pubblici ed è previsto di operare sulla base della contabilità separata dell'iniziativa oggetto di incarico.</p>
<p>Importo degli aiuti concessi</p>	
<p>Indicare l'importo complessivo degli aiuti concessi, comprendente l'insieme degli aiuti versati nel territorio nazionale, inclusi gli aiuti versati dalle autorità regionali e locali.</p>	<p>Importo degli aiuti concessi</p> <p>Nelle Tabelle 1 e 2 allegate sono riepilogati gli importi trasferiti dallo Stato alle regioni negli anni 2012 e 2013 e gli impieghi delle regioni nei confronti degli operatori secondo le linee di intervento del Piano Nazionale di edilizia Abitativa (si noti che gli impieghi per la promozione finanziaria anche ad iniziativa dei privati è stata nulla e la relativa colonna non è presente nelle tabelle).</p> <p>Le Regioni nel complesso hanno concesso agli operatori, a valere sulle linee di intervento di cui al DPCM 16 luglio 2009, art.1, le seguenti risorse (fondi statali del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge n.112/2008, convertito con legge 133/2008,</p>

allocati dallo Stato alla Regione):

Interventi Articolo 1, comma 1, lettera f)

Importi concessi nel 2012 12.865.090,47

Importi concessi nel 2013 4.149.427,94

Accordi di programma

b) incremento del patrimonio di edilizia

residenziale pubblica

Importi concessi nel 2012 50.832.353,60

Importi concessi nel 2013 13.074.952,37

c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati

Importi concessi nel 2012 0,00

Importi concessi nel 2013 0,00

d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi

Importi concessi nel 2012 27.322.836,52

Importi concessi nel 2013 1.539.457,36

e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale

Importi concessi nel 2012 118.516.663,93

Importi concessi nel 2013 6.471.212,21

Con risorse proprie e sulla base delle normative di riferimento, come illustrato nelle predette tabelle, le Regioni, complessivamente, hanno concesso agli operatori, a valere sulle linee di intervento regionali, i seguenti importi:

Base giuridica regionale

Importi concessi nel 2012 179.063.592,88

Importi concessi nel 2013 143.093.362,21.

Per la migliore comprensione dei meccanismi del Piano si acclude in allegato Tabella 1 e Tabella 2 (Alleg. 1 e 2 Capitolo I)

**Eventuali informazioni
supplementari di natura
quantitativa**

2. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE E DELLA DISCIPLINA SUI SIEG

L'applicazione della decisione 2012/21/UE è al centro di una comunicazione approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome. Tale documento è diretto a

proporre alla condivisione delle amministrazioni centrali le linee guida sui SIEG nell'ambito dell'edilizia sociale per l'applicazione della decisione 2012/21/UE.

Al punto 2.2 definisce un metodo di calcolo ex ante della compensazione, basato sui dati del Piano economico finanziario in cui si stimano i flussi di cassa positivi e negativi direttamente imputabili alla gestione di un servizio di interesse economico generale, nel rispetto degli obblighi di servizio e con il concorso dei finanziamenti pubblici.

Sui flussi di cassa preventivati nell'intero periodo dell'incarico è calcolato il Tasso di rendimento interno che è confrontato con il margine di utile ragionevole ai fini della verifica della sovracompensazione (punto 2.3.).

Il controllo è effettuato anche in fasi intermedie, nel corso della durata dell'incarico.

La Direzione generale per le politiche abitative ha ritenuto di condividere, in linea di massima, il lavoro sviluppato, con l'avvertenza che la ricostruzione delle contabilità separate comporta un'attività di verifica di alto livello tecnico e che dovrà tener conto dei regimi di vantaggio fiscale.

L'individuazione del margine di utile ragionevole è risultata essere la questione che apre a maggiori perplessità in ragione della difficoltà di individuare un benchmark attendibile. Ai sensi dell'art. 5 della Decisione, in ogni caso, è considerato ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente (tasso adeguato di remunerazione per un investimento privo di rischi) con scadenza e valuta corrispondente della

durata e valuta dell'atto di incarico, maggiorato di un premio di 100 punti base che costituiscono una premialità atta a compensare il livello di rischio legato alla peculiarità del servizio offerto. A puro titolo ricognitivo si informa che la Regione Lombardia in prima fase applicativa ha collocato il margine di utile ragionevole al 6 per cento.

Le riflessioni sviluppate hanno infatti preliminarmente messo in evidenza come, nell'attuale congiuntura economica, pervenire ad individuare margini di utile ragionevole eccessivamente bassi potrebbe disincentivare la partecipazione dei capitali privati proprio in un momento di scarsa disponibilità di risorse pubbliche dedicate.

Il modello di linee guida, condiviso dalle Regioni e dalle province autonome, per la verifica ed il controllo delle compensazioni, quale strumento finalizzato ad evitare le sovracompensazioni, rappresenta comunque un riferimento per i soggetti responsabili della programmazione e valutazione degli interventi di edilizia sociale.

E' in corso la revisione dell'attuale disciplina dei rapporti tipizzati tra comune ed affidatari degli incarichi, in modo da favorire la migliore forma convenzionale da porre in essere per garantire l'attuazione degli interventi di edilizia sociale. Le tematiche all'attenzione:

- definire per ogni iniziativa di edilizia sociale, eventualmente in contraddittorio, il livello di rischio connesso in modo da calcolare il "margine di utile ragionevole" ammissibile per l'incarico conferito;
- lo studio di obiettivi di efficienza produttiva al cui raggiungimento subordinare, anche progressivamente, il livello della compensazione ammessa;
- definire il sistema di monitoraggio e di controllo della possibile sovra compensazione nonché i soggetti responsabili che agiscono in nome dello Stato ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della decisione n. 2012/21/UE;

- definire, in sede di conferenza unificata Stato-Regioni-Città, i soggetti responsabili a garantire gli obblighi di trasparenza, di informazione e di referto, posti in capo allo Stato membro (articoli 7, 8 e 9 della decisione n. 2012/21/UE);
- promuovere la massima trasparenza del Piano economico finanziario, che dovrà evidenziare anche le esenzioni fiscali e le agevolazioni sui mutui.

Il valore della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico: il piano economico finanziario deve, quindi, bene evidenziare quali sono i costi e le spese aggiuntive, i mancati introiti, nonché i benefici fiscali, derivanti da tali obblighi in modo da poter chiaramente individuare le variazioni sulle singole voci di costo rispetto allo stesso programma edilizio realizzato senza obblighi di servizio pubblico.

3. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

Nessuna osservazione

4. VARIE

A. Nessuna osservazione

B. Nessuna osservazione

C. Se desidera formulare altre osservazioni sull'applicazione della decisione e della disciplina sui SIEG relative ad aspetti diversi da quelli affrontati nelle domande precedenti, La invito ad inserirle nella relazione.

In relazione alla complessità dell'argomento della corretta definizione dell'utile ragionevole nel settore di cui si tratta, che presenta peculiarità del tutto proprie anche per la sua esposizione ai più delicati aspetti sociali della funzione abitativa, si riterrebbe opportuno che la CE promuovesse un'analisi del livello di rischio degli investimenti nei Paesi europei nel settore dell'edilizia sociale.

TABELLA 1

TAB. 1

Piano nazionale di edilizia abitativa (DPCM 16.07.2009)

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI E DALLE REGIONI AGLI OPERATORI NEL 2012

Regioni/Province autonome	DA STATO A REGIONI	DA REGIONI AD OPERATORI					TOTALE
		Interventi art. 1, comma 1, lett.f) (ex IACP e Comuni)	Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (lett.b) (ex IACP e Comuni)	Agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi (lett.d)	Programmi integrati di edilizia residenziale sociale (lett.e)	Risorse da normativa regionale	
Piemonte	4.906.016,72				32.823.768,70		37.729.785,42
Valle d'Aosta					500.913,08	525.049,89	1.025.962,97
Lombardia			27.345.780,52		13.111.012,50	5.496.068,00	45.952.861,02
Trento							0,00
Bolzano (relazione non pervenuta)							0,00
Veneto		9.895.614,44		322.836,52			10.218.450,96
Friuli-Venezia Giulia						11.300.000,00	11.300.000,00
Liguria			1.648.296,08			2.029.369,08	3.677.665,16
Emilia-Romagna					22.436.560,00	30.000.000,00	52.436.560,00
Toscana						55.169.145,00	55.169.145,00
Umbria						1.530.000,00	1.530.000,00
Marche			3.923.037,82		11.358.770,77	8.221.809,25	23.503.617,84
Lazio	15.429.962,51					15.831.464,69	31.261.427,20
Abruzzo	3.745.069,75	2.559.196,03			9.362.674,39		15.666.940,17
Molise	1.152.536,48		1.153.263,18				2.305.799,66
Campania					18.922.964,49	37.657.729,34	56.580.693,83
Puglia			16.761.976,00	27.000.000,00	10.000.000,00		53.761.976,00
Basilicata						267.879,15	267.879,15
Calabria (relazione non pervenuta)	6.669.977,33						6.669.977,33
Sicilia	688.020,25	410.280,00				11.035.078,48	12.133.378,73
Sardegna							0,00
Totale	32.591.583,04	12.865.090,47	50.832.353,60	27.322.836,52	118.516.663,93	179.063.592,88	421.192.120,44

FONTE: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa

TAB. 2								
Piano nazionale di edilizia abitativa (DPCM 16.07.2009)								
RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ALLE REGIONI E DALLE REGIONI AGLI OPERATORI NEL 2013								
Regioni/Province autonome	DA STATO A REGIONI	DA REGIONI AD OPERATORI					Risorse da normativa regionale	TOTALE
		Interventi art. 1, comma 1, lett.f) (ex IACP e Comuni)	Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (lett.b) (ex IACP e Comuni)	Programmi integrati di edilizia residenziale sociale (lett.d)	Programmi integrati di edilizia residenziale sociale (lett. e)			
Piemonte							0,00	
Valle d'Aosta	270.112,39						270.112,39	
Lombardia						18.480.932,11	18.480.932,11	
Trento							0,00	
Bolzano (relazione non pervenuta)	2.443.580,80						2.443.580,80	
Veneto		2.250.230,58		1.539.457,36	6.471.212,21		10.260.900,15	
Friuli-Venezia Giulia	3.198.398,58					11.300.000,00	14.498.398,58	
Liguria	3.334.797,41	1.215.397,36	3.497.896,68			838.469,38	8.886.560,83	
Emilia-Romagna						14.852.953,00	14.852.953,00	
Toscana						42.760.400,00	42.760.400,00	
Umbria			5.470.078,23				5.470.078,23	
Marche							0,00	
Lazio						12.385.411,46	12.385.411,46	
Abruzzo							0,00	
Molise							0,00	
Campania						14.121.186,86	14.121.186,86	
Puglia						25.981.161,24	25.981.161,24	
Basilicata						2.372.848,16	2.372.848,16	
Calabria (relazione non pervenuta)							0,00	
Sicilia		683.800,00					683.800,00	
Sardegna			4.106.977,46				4.106.977,46	
Totale	9.246.889,18	4.149.427,94	13.074.952,37	1.539.457,36	6.471.212,21	143.093.362,21	177.575.301,27	

FONTE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa

CAPITOLO II - COLLEGAMENTI MARITTIMI VERSO LE ISOLE (decisione 2012/21/UE articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

1. DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE E DELLA DISCIPLINA SUI SIEG E IMPORTO CONCESSO

Si riportano gli elementi forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la precisazione che le misure facenti capo al medesimo sono state notificate alla CE, quali SIEG, a gennaio 2012 e che, successivamente, in data 4 aprile 2012, i competenti servizi della Direzione generale per la concorrenza della CE hanno richiesto alle Autorità italiane alcune informazioni in ordine alle sopracitate misure recate dalle convenzioni per l'esercizio di attività di servizio pubblico nel campo del trasporto marittimo, a garanzia della continuità territoriale con le principali aree insulari della Repubblica Italiana. Dette informazioni sono ancora al vaglio dei servizi della CE in seno all'estensione di indagine formale su vari casi di possibili aiuti di Stato C(2012)9452 *final* del 19 dicembre 2012.

Le richiamate convenzioni disciplinano gli OSP assunti dalle imprese che hanno acquisito il controllo dei rami di azienda preposti all'erogazione del servizio pubblico di collegamento marittimo rispettivamente di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in A.S. e di Siremar, Sicilia Regionale Marittima S.p.A. in A.S., all'esito dei relativi processi di privatizzazione propedeutici alla liberalizzazione.

Tali misure erano state notificate alla CE in data 10 gennaio 2012 a meri fini di certezza giuridica, poiché in ragione del loro stesso oggetto esse, a parere delle Autorità italiane, non integrano alcun elemento di aiuto di Stato e non risultano quindi sottoposte al regime di comunicazione obbligatoria - ed alle conseguenti prerogative di controllo riconosciute alla CE - di cui all'articolo 108 TFUE, come declinato dal regolamento di procedura (CE) 659/1999.

In calce all'indicata richiesta di informazioni la DG Comp ha affermato, tuttavia, di non essere in grado di definire la propria posizione sulla misura notificata, se non attraverso gli elementi supplementari richiesti che, in realtà, attengono esclusivamente alla qualificazione giuridica della fattispecie, rispetto:

- a. ai criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza resa nella causa C- 280/00 *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft*, Raccolta 2003, pag. I-7747.
- b. alla disciplina entrata in vigore il 31 gennaio 2012 - e quindi in un momento successivo alla notifica della misura di cui trattasi - in forza della decisione della CE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, 'TFUE') agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei SIEG.

Per contro, la richiesta della DG Comp non reca alcun riferimento alla necessità di acquisire al fascicolo ulteriori dati fattuali o residui elementi materiali quanto a contenuto, oggetto, portata e finalità delle misure notificate che devono quindi intendersi rappresentate in modo completo ed esaustivo già in base alle informazioni rese con la notifica effettuata.

In coerenza con il richiamato impianto della richiesta di informazioni, le Autorità italiane hanno dato, quindi, corso alla richiesta attività di qualificazione giuridica delle misure. In particolare hanno fornito ogni rilevante elemento di replica rispetto alle informazioni richieste dalla DG Comp con riferimento alle misure in oggetto ovvero le nuove convenzioni di Tirrenia e Siremar.

<p>Descrizione chiara ed esaustiva dell'organizzazione dei rispettivi servizi nel Suo paese</p>	
<p>Spiegare i tipi di servizi relativi al settore interessato che sono considerati SIEG nel suo paese. Elencare i contenuti dei servizi affidati come SIEG nel modo più chiaro possibile.</p>	<p>Detti servizi consistono negli OSP assunti dalle imprese che hanno acquisito il controllo dei rami di azienda preposti all'erogazione del servizio pubblico di collegamento marittimo rispettivamente di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in A.S. e di Siremar, Sicilia Regionale Marittima S.p.A. in A.S., in esito alle finalizzazione dei relativi processi competitivi di privatizzazione.</p> <p>La missione pubblica definita dalle Autorità italiane riguarda le rotte di cabotaggio insulare che collegano l'Italia continentale con i porti delle isole. Tali rotte mirano a garantire, in termini di regolarità e frequenza, un servizio soddisfacente per lo sviluppo economico delle isole e al contempo soddisfano le essenziali esigenze di mobilità delle comunità isolane, assicurando l'effettività del diritto costituzionalmente garantito alla continuità territoriale, che il mercato autonomamente non è in grado di mantenere.</p>
<p>Indicare le forme (tipiche) di incarico. Se in determinati settori si utilizzano modelli standard per l'affidamento degli incarichi, si prega di allegarli.</p>	<p>La privatizzazione delle suddette società si è svolta mediante ricorso a procedure di gara aperte a tutte le parti interessate, aventi ad oggetto la vendita dei soli asset aziendali funzionalmente necessari all'adempimento dei rilevanti obblighi di pubblico servizio e basate, quanto alle condizioni per l'aggiudicazione, sul criterio del prezzo più alto. Forme e criteri questi, la cui applicazione appare idonea a fondare una presunzione di compatibilità delle procedure in discorso con i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione imposti dall'ordinamento comunitario.</p>
<p>Indicare la durata (tipica) degli incarichi e la variazione (range) delle durate degli incarichi. Indicare inoltre la percentuale degli incarichi di durata superiore a 10 anni.</p>	<p>8 anni per Tirrenia e 12 anni per SIREMAR.</p>

Indicare se alle imprese vengono (tipicamente) conferiti diritti esclusivi o speciali.	
Spiegare il funzionamento del (tipico) meccanismo di compensazione relativo ai rispettivi servizi, compreso lo strumento di aiuto (sovvenzione diretta, garanzia, ecc.) utilizzato ed indicare se viene impiegata una metodologia basata sull'attribuzione dei costi o del costo evitato netto.	La convenzione prevede che il livello di compensazione (sovvenzione) sia determinato sulla base delle previsioni di evoluzione dello sbilancio tra ricavi e costi di gestione. A differenza della convenzione dell'ex Gruppo Tirrenia, scaduta a fine 2008, la nuova convenzione non riconosce al gestore del servizio maggiori compensazioni per eventuali incrementi dei costi di gestione (personale, carburante, noli e attracchi ecc.). Pertanto i rischi connessi a tali eventuali aumenti di costo sono interamente a carico del gestore, così come rimangono in capo allo stesso i rischi connessi ai volumi di traffico che potrebbero anche diminuire rispetto ai dati previsionali. In sostanza, quindi, l'attività di servizio pubblico che gli esercenti svolgono è caratterizzata da una piena allocazione dei rischi a carico degli operatori stessi e da un ammontare fisso delle sovvenzioni che non assicura la certezza della copertura integrale dei costi.
Spiegare le modalità (tipiche) utilizzate per evitare sovracompenzioni e le modalità per la loro eventuale restituzione.	La convenzione prevede in maniera dettagliata che i servizi compensati sono solo quelli identificati come obblighi di servizio pubblico e che i soli costi ammessi per la compensazione sono quelli elaborati sulla base della direttiva CIPE del 2007, espressamente previsti negli Allegati B e C della medesima convenzione. Le Amministrazioni vigilanti verificano annualmente, sulla base dei dati di bilancio opportunamente riclassificati in contabilità analitica distinta per linee e certificata da società di revisione contabile, che non si verificano sovracompenzioni.
Importo degli aiuti concessi	
Indicare l' importo complessivo degli aiuti concessi, comprendente l'insieme degli aiuti versati nel territorio nazionale, inclusi gli aiuti versati dalle autorità.	72,8 milioni annui per Tirrenia e 55,6 milioni annui per SIREMAR. I suddetti oneri sono interamente ed esclusivamente a carico della finanza statale (Cap.1960 dello stato di previsione della spesa del M.I.T.)

2. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE E DELLA DISCIPLINA SUI SIEG

- Nessuna osservazione

3. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

- Nessuna osservazione

4. VARIE

- A. Nessuna osservazione
- B. Nessuna osservazione
- C. Nessuna osservazione

CAPITOLO III - COLLEGAMENTI AEREI E AEROPORTI

1. DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE E DELLA DISCIPLINA SUI SIEG E IMPORTO CONCESSO

1.1. Collegamenti aerei verso le isole (art. 2, par. 1, lettera d), della Decisione 2012/21/UE)

Descrizione chiara ed esaustiva dell'organizzazione dei rispettivi servizi nel Suo paese	
Spiegare i tipi di servizi relativi al settore interessato che sono considerati SIEG nel suo Paese. Elencare i contenuti dei servizi affidati come SIEG nel modo più chiaro possibile	Tipologia e contenuto dei servizi I SIEG considerati nel presente riquadro sono relativi a collegamenti aerei di linea effettuati da e verso isole con traffico annuale medio non superiore a 300.000 passeggeri nei due esercizi precedenti quello in cui è stato affidato il servizio di interesse economico generale; i territori in questione sono spesso regioni periferiche o in via di sviluppo. Questi servizi sono relativi a rotte a bassa densità di traffico ma considerate essenziali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni in questione. In questi casi, come previsto dalla normativa settoriale dell'Unione europea (regolamento CE n.1008/2008, art. 16) qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, è possibile imporre OSP esclusivamente nella misura necessaria a garantire che sulle predette rotte siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I servizi aerei di linea costituenti SIEG sono individuati con D.M. delle infrastrutture e dei trasporti. L'imposizione di OSP, che avviene sempre con D.M, ha pertanto lo scopo di garantire la continuità territoriale delle aree geografiche interessate con il resto del territorio

	<p>nazionale.</p> <p>Nel caso in cui nessun vettore aereo comunitario accetti i collegamenti in questione senza compensazione finanziaria, i servizi aerei sono concessi in esclusiva, mediante la procedura di gara d'appalto di cui all'art. 16, par.10 e 17. In tal caso la compensazione per obblighi di servizio pubblico costituisce aiuto di stato se non sono rispettate le quattro condizioni cumulative enunciate nella sentenza <i>Altmark</i>.</p>
Indicare la durata (tipica) degli incarichi e la variazione (<i>range</i>) della durata degli incarichi. Indicare inoltre la percentuale degli incarichi di durata superiore a 10 anni.	<p>La durata degli incarichi per OSP varia da un minimo di 1 anno ad un massimo di 4 anni così come previsto dall'art. 16, par. 9, del regolamento CE n. 1008/2008.</p> <p>Non sono posti in essere atti d'incarico con durata superiore a 4 anni.</p>
Indicare se alle imprese vengono (tipicamente) conferiti diritti esclusivi o speciali	Al vettore è concesso per il periodo predeterminato il diritto di operare in esclusiva il servizio aereo di linea
Spiegare il funzionamento del meccanismo di compensazione relativo ai rispettivi servizi, compreso lo strumento di aiuto (sovvenzione diretta, garanzia, ecc., ecc.) utilizzato e indicare se viene impiegata una metodologia sull'attribuzione dei costi o la metodologia del costo evitato netto.	<p>Strumento di aiuto: Sovvenzione diretta a carico dello Stato/Regione</p> <p>Meccanismo di compensazione:</p> <p>L'importo massimo della compensazione annua messo a base di gara viene calcolato sulla base della metodologia dell'attribuzione dei costi, quindi, secondo la seguente formula:</p> $Cmp = Cp - Rp$ <p>Dove</p> <p><i>Cmp</i> = Compensazione a base di gara</p> <p><i>Cp</i> = Costi presunti SIEG (comprensivi di margine di rischio e di utile ragionevole) calcolati sulla base del dimensionamento del servizio.</p> <p><i>Rp</i> = Ricavi presunti SIEG.</p> <p>Ai fini dell'erogazione della compensazione, la determinazione dell'esatto importo avviene alla fine di ciascun anno di servizio. Il calcolo è effettuato sulla base della contabilità analitica del vettore, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'onere allegato al bando di gara.</p> <p>In nessun caso verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.</p>
Spiegare le modalità (tipiche) utilizzate per	La determinazione di un tetto massimo della compensazione unitamente ai criteri di erogazione della

<p>evitare sovracompensazioni e le modalità per la loro eventuale restituzione.</p>	<p>stessa evitano l'eventuale sovracompensazione. Il vettore aggiudicatario infatti, non può richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione.</p> <p>Segnatamente, come sopraccennato, al termine di ciascun anno di servizio, la stazione appaltante determina l'ammontare del saldo sulla base della verifica della contabilità analitica presentata dal vettore per la rotta operata. Sulla base dei risultati della predetta analisi, viene erogato il saldo della compensazione economica secondo i seguenti criteri:</p> <p>nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di offerta verrà proporzionalmente abbattuta;</p> <p>nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;</p> <p>nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: <i>Costi (comprensivi di un margine di utile ragionevole) - Ricavi</i>, ma comunque non superiore alla compensazione fissata in sede di offerta;</p> <p>in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.</p>
<p>Importo degli aiuti concessi</p>	
<p>Indicare l'importo complessivo degli aiuti concessi, comprendente l'insieme degli aiuti versati nel territorio nazionale, inclusi gli aiuti versati alle autorità regionali e locali.</p>	<p>€ 3.099.734,00 IVA compresa (compensazione su base annua). [...]</p>
<p>Eventuali informazioni supplementari di natura quantitativa.</p>	<p>/</p>

1.2. Aeroporti (art. 2, par. 1, lett. e) della Decisione 2012/21/UE)

Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, per quanto di competenza, non ha aiuti agli aeroporti da segnalare.

1.3. Compensazioni per SIEG ai sensi della disciplina 2012/C8/03

Descrizione chiara ed esaustiva dell'organizzazione dei rispettivi servizi nel Suo paese	
<p>Spiegare i tipi di servizi relativi al settore interessato che sono considerati SIEG nel suo Paese. Elencare i contenuti dei servizi affidati come SIEG nel modo più chiaro possibile</p>	<p>Tipologia e contenuto dei servizi</p> <p>I SIEG considerati nel presente riquadro sono servizi aerei di linea effettuati da e per aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo nonché isole con un traffico passeggeri superiore al limite di cui all' art. 2, par. 1, lett d) della decisione 2012/21/UE. Questi servizi sono relativi a rotte a bassa densità di traffico oppure considerate essenziali per lo sviluppo economico e sociale delle regioni servite dall'aeroporto stesso. In questi casi, come previsto dalla normativa settoriale dell'Unione europea (regolamento CE n.1008/2008, art. 16) qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, è possibile imporre OSP esclusivamente nella misura necessaria a garantire che sulle predette rotte siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. I servizi aerei di linea costituenti SIEG sono individuati con D.M. delle infrastrutture e dei trasporti. L'imposizione di OSP, che avviene sempre con D.M. ha pertanto lo scopo di garantire la continuità territoriale delle aree geografiche interessate con il resto del territorio nazionale.</p> <p>Nel caso in cui nessun vettore aereo comunitario accetti i collegamenti in questione senza compensazione finanziaria, i servizi aerei sono concessi in esclusiva, mediante la procedura di gara d'appalto di cui all'art. 16, par.10 e 17. In tal caso la compensazione per obblighi di servizio pubblico costituisce aiuto di stato se non sono rispettate le quattro condizioni cumulative enunciate nella sentenza <i>Altmark</i>.</p>
<p>Indicare la durata (tipica) degli incarichi e la variazione (<i>range</i>) della durata degli incarichi. Indicare inoltre la percentuale degli incarichi di durata superiore a 10 anni.</p>	<p>La durata degli incarichi per OSP varia da un minimo di 1 anno ad un massimo di 4 anni così come previsto dall'art. 16, par. 9, del regolamento CE n. 1008/2008.</p> <p>Non sono posti in essere atti d'incarico con durata superiore a 4 anni.</p>

<p>Indicare le forme (tipiche) d'incarico. Se in determinati settori si utilizzano modelli standard per l'affidamento degli incarichi si prega di allegarli</p>	<p>decreto di assegnazione del direttore della direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto Aereo. Non si utilizzano modelli standard</p>
<p>Indicare se alle imprese vengono (tipicamente) conferiti diritti esclusivi o speciali</p>	<p>Al vettore è concesso il diritto di operare in esclusiva per il periodo predeterminato il servizio aereo di linea</p>
<p>Spiegare il funzionamento del meccanismo di compensazione relativo ai rispettivi servizi, compreso lo strumento di aiuto (sovvenzione diretta, garanzia, ecc., ecc.) utilizzato e indicare se viene impiegata una metodologia basata sull'attribuzione dei costi o la metodologia del costo evitato netto.</p>	<p>Strumento di aiuto: Sovvenzione diretta a carico dello Stato/Regione Meccanismo di compensazione: L'importo massimo della compensazione annua messo a base di gara viene calcolato sulla base della metodologia dell'attribuzione dei costi, quindi, secondo la seguente formula: $Cmp = Cp - Rp$ Dove $Cmp =$ <i>Compensazione a base di gara</i> $Cp =$ <i>Costi presunti SIEG (comprensivi di margine di rischio e di utile ragionevole)</i> $Rp =$ <i>Ricavi presunti SIEG.</i> Ai fini dell'erogazione della compensazione, la determinazione dell'esatto importo avviene alla fine di ciascun anno di servizio. Il calcolo è effettuato sulla base della contabilità analitica del vettore, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente prodotti dal servizio, nel limite massimo dell'importo indicato nell'offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d'onere allegato al bando di gara. In nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.</p>
<p>Spiegare le modalità (tipiche) utilizzate per evitare sovracompensazioni e le modalità per la loro eventuale restituzione.</p>	<p>La determinazione di un tetto massimo della compensazione unitamente ai criteri di erogazione della stessa evitano l'eventuale sovracompensazione. Il vettore aggiudicatario infatti, non può richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma superiore al limite massimo stabilito dalla convenzione. Segnatamente, come sopraccennato, al termine di ciascun anno di servizio, la stazione appaltante determina l'ammontare del saldo sulla base della verifica della contabilità analitica presentata dal vettore per la rotta operata. Sulla base dei risultati delle analisi viene erogato il saldo della compensazione economica secondo i seguenti</p>

	<p>criteri:</p> <p>nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di offerta verrà proporzionalmente abbattuta;</p> <p>nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione. In alcuni casi si è ritenuto opportuno che parte dell'importo dell'extra guadagno realizzato dal vettore, possa essere investito per abbattere le tariffe di volo dell'anno successivo;</p> <p>nel caso in cui i costi per l'espletamento del servizio, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: <i>Costi (comprensivi di un margine di utile ragionevole) - Ricavi</i>, ma comunque non superiore alla compensazione fissata in sede di offerta;</p> <p>in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.</p>
Importi concessi	
Indicare l'importo complessivo degli aiuti concessi, comprendente l'insieme degli aiuti versati nel territorio nazionale, inclusi gli aiuti versati alle autorità regionali e locali.	€ 31.235.839,05 IVA compresa (compensazione su base annua). Per il periodo soggetto a rilevazione la quota parte è € 6.242.698,20. Detti importi sono omnicomprensivi.
Eventuali informazioni supplementari di natura quantitativa.	

2. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE E DELLA DISCIPLINA SUI SIEG

Le difficoltà hanno riguardato l'armonizzazione della tempistica degli atti procedurali scandita dal regolamento (CE) n.1008/2008 con quella relativa all'obbligo di notifica prescritta dalla disciplina 2012/C 8/03, particolarmente:

- a) in fase di prima applicazione di nuovi OSP;
- b) nei casi in cui si debba applicare l'art. 16, par. 12, del regolamento (CE) n.1008/2008.

Per quanto concerne il punto a), il lasso di tempo intercorrente tra aggiudicazione e inizio del servizio onerato, prima dell'entrata in vigore del nuovo Pacchetto SIEG, era di circa 10-20 gg. per consentire lo svolgimento dei vari adempimenti tecnici preliminari quali l'eventuale assegnazione degli slot, la pianificazione dei voli, la necessaria pubblicità del nuovo collegamento, ecc.

Poiché la nuova disciplina 2012/C 8/03 ha previsto, ai sensi dell'art. 108, par.3, del TFUE, l'obbligo di notifica preventiva alla CE delle compensazioni relative a obblighi di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato non rientranti nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE, ne consegue che all'eventuale unico vettore che presenti un'offerta valida non può essere corrisposto alcun finanziamento pubblico prima della decisione della Commissione (cd. clausola di sospensione). Considerato che, come stabilito dal par. 6 della comunicazione 2005/C237/03 della CE, il tempo minimo necessario per la predetta approvazione è di circa 2 mesi, appare inevitabile un allungamento del tempo tecnico intercorrente tra la data di aggiudicazione e l'inizio del servizio onerato che non può essere più di 10-20 gg., come finora previsto, ma dovrebbe avere, in totale, una durata non inferiore a 3-4 mesi, dal momento che l'espletamento delle incombenze tecniche, come anzidetto, richiede circa 20 gg, mentre per gli adempimenti connessi con la notifica alla CE, occorrono da una parte circa 30 giorni per quelli di stretta competenza del Ministero e dall'altra almeno 60 giorni prima di ottenere la decisione della CE sull'ammissibilità dell'aiuto.

Per quanto concerne il punto b), ove si verifichi il caso di improvvisa interruzione del servizio onerato da parte del vettore aereo comunitario selezionato in base a gara europea, l'art. 16, par. 12, del regolamento (CE) n.1008/2008 prevede che lo Stato membro interessato possa individuare un nuovo vettore aereo comunitario che si assuma temporaneamente l'onere di servizio pubblico per un periodo massimo di sette mesi. Anche in questo caso, in presenza di una sola offerta, il finanziamento dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla CE ai sensi dell'art. 108, par.3, del TFUE. Come anzidetto poiché il tempo minimo necessario affinché la CE si pronunci in merito è di almeno due mesi, appare evidente che l'arco temporale di sette mesi sia nettamente insufficiente per la conclusione di una nuova procedura onerata e della eventuale aggiudicazione di gara.

3. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

Non si segnalano osservazioni presentate da terzi

4. VARIE (facoltativo)

- A. Nessuna osservazione
- B. Nessuna osservazione
- C. Nessuna osservazione

CAPITOLO IV- SETTORE POSTE

1. DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE E DELLA DISCIPLINA SUI SIEG E IMPORTO CONCESSO

Descrizione chiara ed esaustiva
dell'organizzazione dei rispettivi servizi

nel Suo paese

Spiegare i tipi di servizi relativi al settore interessato che sono considerati SIEG nel suo Paese. Elencare i contenuti dei servizi affidati come SIEG nel modo più chiaro possibile.

I servizi relativi al settore postale che sono considerati SIEG sono i seguenti:

- 1) Servizio postale universale;
- 2) Consegna di invii elettorali dei candidati a tariffa ridotta.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 22.7.1999, come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 31.3.2011, il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli pacchi postali fino a 20 kg;
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Per invio postale, ai sensi della lett. f) del citato d.lgs n. 261/99, si intende l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale.

Per invio raccomandato, ai sensi della lett. i) del citato d. lgs. n. 261/99, si intende il servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario.

Per invio assicurato, ai sensi della lett. l) del citato d. lgs. n. 261/99, si intende il servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento. Per invio elettorale a tariffa ridotta, ai sensi dell'art.17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intende l'invio di materiale elettorale

da parte dei candidati alle elezioni, che beneficia di una tariffa postale agevolata, per un numero massimo di copie

	<p>pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e da' diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.</p>
<p>Indicare la durata (tipica) degli incarichi e la variazione (range) della durata degli incarichi. Indicare inoltre la percentuale degli incarichi di durata superiore a 10 anni.</p>	<p>L'art. 23 c.2 del d. lgs n. 261 del 22.7.1999, come modificato dal d. lgs n. 58 del 31.3.2011, prevede che il servizio universale è affidato a Poste Italiane SpA per un periodo di 15 anni, a decorrere dal 30.4.2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/2011 di recepimento della direttiva 2008/6/CE). Ogni 5 anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione (AGCom), che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane SpA sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'art. 3 e d.lgs. n. 261/99 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento. Il servizio postale elettorale è terminato il 1° giugno 2014 in virtù della legge 24.4.2014, n. 66.</p>
<p>Indicare le forme (tipiche) di incarico. Se in determinati settori si utilizzano modelli standard per l'affidamento degli incarichi, si prega di allegarli</p>	<p>decreto legislativo n. 261 del 22.7.1999 (di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), come modificato dal d. lgs n. 58 del 31 marzo 2011 (di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno</p>

	dei servizi postali della Comunità). Non si utilizzano modelli standard.
Indicare se alle imprese vengono (tipicamente) conferiti diritti esclusivi o speciali	<p>Ai sensi dell'art. 4 del d. lgs n. 261/99 sono affidati in esclusiva per esigenze di ordine pubblico al Fornitore del servizio universale:</p> <p>I servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20.11.1982, n. 890 e s.m.i.;</p> <p>I servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285.</p> <p>Le integrazioni per le riduzioni tariffarie offerte ai candidati elettorali sono concesse dalla L. n.515/1993 a Poste Italiane.</p> <p>Il servizio postale elettorale è terminato, come sopra evidenziato, il 1 giugno 2014 in virtù della legge 24.4.2014, n. 66.</p>
Spiegare il funzionamento del (tipico) meccanismo di compensazione relativo ai rispettivi servizi, compreso lo strumento di aiuto (sovvenzione diretta, garanzia, ecc) utilizzato e indicare se viene impiegata una metodologia basata sull'attribuzione dei costi o la metodologia del costo evitato netto.	<p>In relazione agli anni 2011-2012-2013 è stata ancora applicata, in base alla previgente disciplina, la metodologia del calcolo del costo netto (differenza tra costi ed entrate del servizio soggetto ad obblighi di servizio pubblico).</p> <p>La quantificazione dei trasferimenti posti a carico del Bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale per il periodo in riferimento deriva dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto dalle linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29.9.2003, secondo la seguente formula:</p> $S_n = S_{n-1} (1+y);$ <p>con $Y = P^*n - Y_n$.</p> <p>Dove:</p> <p>S_n è il trasferimento dovuto per l'esercizio n;</p> <p>S_{n-1} è il trasferimento dovuto nell'esercizio precedente;</p> <p>P^*n è il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce;</p>

	<p>Yn è l'incremento percentuale di produttività che la Società si è impegnata a conseguire nell'esercizio n;</p> <p>tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'onere del servizio universale.</p> <p>Ai fini della quantificazione delle variabili di cui sopra, si fa riferimento all'andamento dei costi, dei ricavi e del risultato economico specifici dell'area di servizio universale e dell'area riservata, sulla base della separazione contabile certificata di Poste Italiane SpA.</p> <p>E' in corso però la verifica ex post per gli anni 2011-2012-2013 da parte di AGCom, impostata sulla metodologia del costo evitato netto come disposto dalla nuova Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, entrata in vigore il 31.1.2012 (GU C 8 dell'11.1.2012)</p> <p>- Strumento: sovvenzione diretta a carico dello Stato.</p>
<p>Spiegare le modalità (tipiche) utilizzate per evitare sovra compensazioni e le modalità per la loro eventuale restituzione</p>	<p>La verifica di competenza da parte dell'AGCom sull'onere derivante dagli obblighi di servizio pubblico, impostata sulla metodologia del costo evitato netto in linea con la nuova disciplina sugli Aiuti di Stato entrata in vigore nel 2012, si è conclusa per gli anni 2011-2012 (vedi delibera AGCom n. 412/14/CONS del 29.7.2014).</p> <p>Tale verifica, che per gli anni successivi è ancora in corso, garantirà l'assenza di rischi di sovra-compensazione.</p> <p>Qualora all'esito di tale verifica dovessero risultare sovra-compensazioni, il Ministero economia e finanze sarà tenuto a recuperare le somme presso Poste Italiane.</p>
<p>Importo degli aiuti concessi</p>	
<p>Indicare l'importo complessivo degli aiuti concessi, comprendente l'insieme degli aiuti versati nel territorio nazionale, inclusi gli aiuti versati dalle autorità regionali e</p>	<p>Per il periodo contrattuale 2009/2011 l'importo degli aiuti di Stato complessivamente concesso ammonta ad Euro 1094 mln, di cui erogati Euro 1044 mln.</p>

locali.	<p>Per quanto concerne gli aiuti riguardanti gli invii elettorali, l'importo complessivo degli aiuti concessi per il periodo 2009/2011 ammonta ad Euro 158 mln, di cui erogati Euro 67.mln.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013 sono stati concessi Euro 66 mln, ma non erogati in attesa della decisione della CE.</p>
Eventuali informazioni supplementari di natura quantitativa	<p>In relazione agli anni 2012 e 2013 i trasferimenti statali calcolati con la metodologia del <i>subsidy cap</i> ammontano complessivamente ad Euro 692, 708 mln.</p> <p>Gli stanziamenti di spesa concernenti trasferimenti (legge bilancio 2014) ammontano in relazione allo stesso periodo complessivamente ad Euro 673, 20 mln. Tali somme non sono state erogate in attesa della decisione della CE.</p> <p>Lo scostamento tra gli importi calcolati con il <i>subsidy cap</i> e gli importi stanziati nella legge di stabilità 2014 ammonta ad Euro 37,068 mln.</p>

2. DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELL'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE E DELLA DISCIPLINA SUI SIEG

- Nessuna

3. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

- Nessuna osservazione

4. VARIE

A. Nessuna osservazione

B. Nessuna osservazione

C. Nessuna osservazione

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E OSPEDALI

Con riferimento all'organizzazione del sistema sanitario nazionale (SSN), il Ministero della salute, nel segnalare che la decisione 2012/21/UE non è applicabile, in linea di principio, al Sistema Sanitario Nazionale ha espresso le successive considerazioni.

In particolare, fa presente che nelle precedenti due relazioni in materia di SIEG inviate, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla CE, sulla base della previgente disciplina comunitaria (cd. Pacchetto Monti-Kroes) è stato fornito un quadro esaustivo dell'organizzazione del SSN e delle relazioni fra Stato, Regioni e soggetti erogatori pubblici e privati. Tuttavia non è stata presa posizione circa la qualificazione del SSN italiano come SIEG ai sensi della normativa comunitaria e dunque sulla sottoposizione di tale settore alle norme del TFUE in materia di mercato interno e concorrenza e segnatamente in materia di aiuti di Stato.

Infatti, gli Stati membri hanno ampia discrezionalità non solo per quanto riguarda l'organizzazione e il finanziamento dei loro SIEG, ma anche circa la qualificazione di un servizio di interesse generale come SIEG (e in relazione a tale qualificazione il controllo delle istituzioni comunitarie è limitato alla ricerca dell'esistenza di un errore manifesto di valutazione).

Nella comunicazione della CE n.2012/C 8/02 sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di SIEG viene chiarito che *"la distinzione tra servizi economici e servizi non economici dipende dalle specificità politiche ed economiche di un determinato Stato membro, dalle esigenze dei cittadini, dagli sviluppi tecnologici e del mercato, nonché dal fatto che il carattere del servizio può variare nel tempo"*.

Nella medesima comunicazione la CE, dopo aver distinto con riferimento ai regimi di sicurezza sociale tra regimi basati sul principio di solidarietà e regimi economici, afferma con particolare riferimento all'assistenza sanitaria che:

- a) *"il livello di concorrenza sul mercato fra i vari fornitori di assistenza sanitaria dipende in larga misura dalle specificità nazionali: in alcuni Stati membri, gli ospedali pubblici sono parte integrante di un servizio sanitario nazionale e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà. Tali ospedali sono direttamente finanziati dai contributi sociali e da altre risorse statali e prestano i propri servizi gratuitamente agli iscritti sulla base di una copertura universale. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno confermato che, nel caso in cui esista una siffatta struttura, le pertinenti organizzazioni non agiscono come imprese.*
- b) *Se esiste una tale struttura, anche attività che di per sé potrebbe avere carattere economico ma sono effettuate soltanto al fine di fornire un altro servizio non economico, non sono considerate attività economiche. Un'organizzazione che acquisti beni — anche in grandi quantità — al fine di offrire un servizio non economico non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di essere un acquirente in un determinato mercato.*
- c) *In molti altri Stati membri, gli ospedali e gli altri fornitori di assistenza sanitaria offrono i loro servizi contro pagamento di un prezzo, sia direttamente dai pazienti o dalla loro assicurazione. In tali sistemi, vi è un certo grado di concorrenza tra ospedali relativamente alla prestazione di servizi sanitari. In tal caso, il fatto che un servizio*

sanitario sia fornito da un ospedale pubblico non è sufficiente per classificare l'attività come non economica.

d) La Corte di giustizia e il Tribunale hanno anche precisato che l'assistenza sanitaria che medici indipendenti e altri operatori sanitari privati forniscono dietro pagamento e a proprio rischio è considerata un 'attività economica. Lo stesso principio si applica per quanto riguarda le farmacie indipendenti."

D'altra parte nella precedente comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 20 novembre 2007 la medesima CE ha evidenziato l'impegno europeo per un quadro normativo dei servizi sanitari transfrontalieri che ne garantisca la sicurezza, l'elevata qualità e l'efficienza, fermo comunque restando quanto previsto dall'art.152 del trattato CE (ora art.162 TFUE) circa il rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di organizzazione, finanziamento e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica.

Il SSN in quanto finalizzato a realizzare gli obiettivi previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i principi fondamentali dell'universalità, dell'uguaglianza e dell'equità di accesso alle prestazioni e in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, deve essere considerato un sistema basato sul principio di solidarietà e quindi avente natura non economica.

In particolare gli ospedali e le altre aziende pubbliche del SSN sono direttamente finanziati dai contributi sociali e da altre risorse statali e regionali ed erogano prestazioni agli iscritti sulla base di una copertura universale; essi pertanto non agiscono come imprese, come ribadito dalla CE nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di SIEG (2012/C 8/02).

Per quanto concerne lo specifico caso delle strutture private, che con quelle pubbliche concorrono all'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del SSN, si ritiene che la remunerazione delle stesse non configuri aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 §1 del Trattato in virtù della vigente normativa nazionale in materia e segnatamente del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, come di seguito illustrato.

Innanzitutto le strutture private possono erogare servizi sanitari nell'ambito del SSN solo previo accreditamento, subordinato per legge a requisiti di qualità e di funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale.

Inoltre, le strutture private accreditate stipulano con le Regioni accordi contrattuali, che definiscono l'entità del finanziamento determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte per il SSN nell'ambito di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività assistenziali sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

Gli accordi contrattuali definiscono in particolare:

- gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi e il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
- i requisiti del servizio da rendere;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
- le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese;

- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni.

I criteri generali per la determinazione della remunerazione massima dei servizi forniti da strutture private accreditate sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, che:

- A. determina le tariffe massime da corrispondere, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di:
 - 1) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario;
 - 2) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;
 - 3) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome;
- B. stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, determinando tariffe massime che sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN;
- C. rivede periodicamente il sistema di classificazione delle prestazioni e aggiorna le relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

Le Regioni e Province autonome e le unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese dalle strutture interessate.

Le Regioni e Province autonome sono inoltre vincolate a porre a carico del SSN un volume di attività non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale e regionale: qualora tale limite sia superato, si procede alla revoca dell'accredito della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate e dalle strutture private.

In considerazione dei vincoli e dei meccanismi sopra illustrati, le strutture private che concorrono all'erogazione delle prestazioni sanitarie risultano:

- incaricate dei medesimi obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti dal SSN;
- finanziate in base a parametri previamente definiti in modo obiettivo e trasparente e periodicamente aggiornati in base a criteri di efficienza e di economicità;
- soggette a rigorosi controlli che impediscono il superamento dei limiti di remunerazione predeterminati e quindi la sovracompensazione;
- selezionate secondo meccanismi di accreditamento e finanziate nell'ambito di accordi contrattuali che garantiscono che il servizio sanitario sia fornito al costo minore per la collettività e ispirato a criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza.

Si ritiene pertanto che la remunerazione corrisposta a dette strutture private accreditate non configuri aiuto di Stato perché soddisfa le condizioni che la giurisprudenza europea ha individuato per escludere l'attribuzione di vantaggio economico in capo al prestatore di un servizio di interesse economico generale.